



COMUNE DI TREVISO

Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
Servizio Attività Produttive

Protocollo e data nel nome del file digitale

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 31 luglio 2020;

Dato atto che con D.L. 83 del 30.7.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 17.5.2020, 11.06.2020, 14.7.2020 e 7.8.2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che normano fondamentalmente il principio di distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio da virus";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- le ordinanze Ministero della salute 30.6.2020, 9.7.2020, 16.7.2020, 24.7.2020, 1.8.2020;

PRESO ATTO di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in particolare all'articolo 1, comma 5;

RICHIAMATA la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 18 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico

COMUNE DI TREVISO Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0104416/2020 del 24/08/2020 Firmatario: MARIO CONTE

non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici", pubblicata nel BUR n. 35 del 18 marzo 2020;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 24 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Proroga delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici", acquisita al prot. n. 40511 in data 25.3.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che proroga le misure disposte con i vari DPCM (8, 9, 11 e 22 marzo) nonché le ordinanze ministeriali del 20 e 28 marzo, al lunedì 13 aprile 2020 compreso;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 2.4.2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo 2020. Ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici*", con la quale l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza e n. 30 del 18 marzo 2020, è ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 2020, acquisita al prot. n. 43990 in data 4.4.2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale prot. 39397 del 20.3.2020 avente ad oggetto l'approvazione dei turni del servizio pubblico da piazza (taxi);

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13.4.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio regionale, sono adottate al punto 2 della stessa, relativamente al trasporto pubblico locale misure volte a prorogare sino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni anche della ordinanza 30 e 39, nonché ulteriori modifiche specifiche per il trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, acquisita al prot. n. 46602 in data 14.4.2020;

DATO ATTO CHE la suddetta Ordinanza:

- al punto 2. lettera c) stabilisce "*il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell'ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal seguente: "sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo."*;

- al punto 2. lettera e) stabilisce "*la lettera c), del punto 1 dell'ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene integralmente sostituita dalla seguente: "c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E' fatto obbligo nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. E' fatto obbligo di trasportare un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie*

delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri";

VISTI:

- il DPCM del 26 aprile 2020 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 3 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 aprile 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- I DPCM 11 giugno, 14 luglio e 7 agosto 2020;

VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 18 maggio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 17 maggio 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici*";

VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 14 giugno 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 11 giugno 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici*";

VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 26 giugno 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19*";

VISTE le ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 9.7.2020 e n. 81 del 31.7.2020;

VISTA la nota prot. 100268 del 12.8.2020 presentata dalla Cooperativa tassisti trevigiani in merito ai turni del servizio pubblico di taxi;

RICHIAMATE:

- la legge 15.01.1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- la L.R. 30.07.1996, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra);

VISTO il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente) approvato con D.C.C. n. 74149/6 del 24.01.2000 e successivamente modificato con D.C.C. n. 64572/108 del 20.10.2000;

CONSIDERATO che l'art. 32 del predetto regolamento prevede che il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

di approvare i turni del servizio pubblico da piazza (taxi) così come indicato di seguito,

il servizio taxi sarà operativo 24 ore su 24, per favorire la mobilità delle persone che ne facciano richiesta, i taxi stazioneranno al posteggio della stazione e saranno operativi tramite richieste telefonica al radiotaxi per tutte le 24 ore della giornata.

I turni saranno così modificati e ridimensionati rispetto alla normale turnazione in essere:

n. 6 auto in stazione al mattino con inizio variabile tra le 4.00 del mattino e le 6,30 fino alle ore 13.30/14.00;

n. 6 auto in servizio al posteggio della stazione al pomeriggio con inizio differenziato del turno in modo da dare copertura al servizio notturno fino alle ore 4.00, quando inizieranno il turno le auto del mattino.

n. 2 auto in servizio giornaliero dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.

Il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, come disposto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 18.3.2020, n. 39 del 6.4.2020, n. 63 del 26.6.2020, come di seguito indicato:

nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. È fatto obbligo nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. È fatto obbligo di trasportare un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri.

-deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).

- garantire entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.

Il servizio di trasporto dovrà svolgersi nel pieno rispetto e nella scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle *"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico"*, allegato n. 15 al medesimo DPCM 17 maggio 2020, dai DPCM 11 giugno 2020 e 7 agosto 2020, nonché dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante *"Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2."*

IL SINDACO
MARIO CONTE

Doc. firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre diverse prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure “di sistema”

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il *lockdown*.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
- E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
- Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
- Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
- Sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
- Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.

- Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
- Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e comunque sino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.